

COMUNE DI PRETORO

PROVINCIA DI CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

seduta del

29/12/2011

N. 28

OGGETTO: "AUMENTO ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF".

L' anno **duemilaundici** il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini del Regolamento del Consiglio Comunale, in seduta **straordinaria** ed in **prima** convocazione.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

PRESENTI: Borgonsoli Antonio, Giamberardino Rosanna, Perseo Antonio, Maniglio Attilio, Fanciulli Fabrizio, Mucci Pietro, D'Innocenzo Carlo, Pietrantonio Giuseppe, Giangiulli Diego Valerio, Di Pietro Martina, Caruso Pietro, Cianci Nicola.

ASSENTI: D'Angelo Tonino.

Partecipa alla seduta il segretario Comunale Dr. Carlo MAMMARELLA.

Partecipano senza diritto di voto, gli Assessori Esterni: SPADACCINI Marcello, Francione Ettore.

In continuazione di seduta il **Sindaco**, in qualità di Presidente, invita i consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'interno;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Responsabile del Settore interessato: **favorevole**

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

Con voti unanimi espressi nei modi e forma di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere

complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È

abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

- *Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 25/03/1999 e n. 33 del 12/05/1999, con le quali è stata decisa, con decorrenza dal 1° gennaio 1999 l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF con aliquota nella misura dello 0,2 % e senza soglia di esenzione;*

Tenuto conto che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2011 sulla base delle norme sopra richiamate ammonta a circa € 17.000,00;

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF *stabilendo:*

- *un'aliquota unica in misura pari allo 0,4 %;*

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in circa € 34.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota* di cui sopra;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Visto che è in corso di pubblicazione il decreto del Ministero dell'interno in data 21/12/2011, con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012 è stato differito al 31/03/2012;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, la delibera regolamentare del Consiglio Comunale, istitutiva dell'addizionale comunale all'IRPEF, n. 17 del 25/03/1999, come modificata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 12/05/1999, esecutivo, come di seguito indicato:

<p style="text-align: center;"><i>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF</i></p>

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, *dal 01/01/2012 nella misura dello 0,4%.*

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Antonio BORGONSOLI

IL SEGRETARIO
dott. Carlo MAMMARELLA

Per il parere di regolarità tecnica, espresso in delibera, ai sensi dell'art.49 D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Il Sindaco Antonio BORGONSOLI

Per il parere di regolarità contabile, espresso in delibera, ai sensi dell'art.49 D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Il Sindaco Antonio BORGONSOLI

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.pretoro.ch.it accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69), nonché mediante affissione all'albo pretorio comunale. N° 6

Dalla Residenza comunale, li 18/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Sindaco – Antonio BORGONSOLI

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione sul sito web istituzionale www.comune.pretoro.ch.it è divenuta esecutiva oggi (art. 134, c. 3, del T.U. n.267/2000).

Dalla Residenza comunale, li _____,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Sindaco – Antonio BORGONSOLI
